

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI ED ECONOMISTI D'IMPRESA

Documento n. 13

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

SOMMARIO

SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

 Norme civilistiche

 Norme fiscali

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO: DEFINIZIONE DELLE STESSE ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

- A. Definizione e classificazione
- B. Richiamo dei principi contabili generali
- C. Rilevazione delle quantità da valorizzare
- D. Valutazione delle rimanenze di magazzino
- E. Esposizione in bilancio ed informazioni da fornire nella nota integrativa

RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE FISCALE

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C.

ALLEGATO I

ALLEGATO II

SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di definire le rimanenze o giacenze di magazzino ed i principi contabili relativi alla loro rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio. I principi contabili cui questo documento si riferisce sono formulati nel contesto di un sistema contabile tradizionale e "valori storici" (detto anche a "costi storici") ed esclude quindi le operazioni di natura straordinaria, per le quali si rinvia a specifici documenti.

Esulano da questo documento i "lavori in corso su ordinazione" (commesse a lungo termine), per i quali si fa riferimento all'apposito documento, e gli acconti a fornitori che sono trattati nel Documento relativo a "Debiti ed altre passività". Va sottolineato che le rimanenze di magazzino costituiscono una voce di bilancio di particolare rilevanza per molte imprese mercantili ed industriali e che la loro corretta valutazione all'inizio e alla fine del periodo è condizione essenziale per la corretta rilevazione dei risultati dell'esercizio.

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

NORME CIVILISTICHE

Le principali norme civilistiche relative alle rimanenze di magazzino vengono qui di seguito brevemente richiamate:

1. L'art. 2424 punto C I del Codice civile pone le rimanenze di magazzino nella voce "attivo circolante" e così le individua:

- materie prime, sussidiarie e di consumo;
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- lavori in corso su ordinazione;
- prodotti finiti e merci;
- acconti.

2. L'art. 2425 del Codice civile suddivide il valore delle rimanenze iscritte nel conto economico includendo nel valore della produzione le variazioni positive o negative delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e nei costi di produzione le variazioni positive o negative delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci.

3. L'art. 2426 n. 9 del Codice civile precisa: "Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il n. 1 ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".

L'art. 2426 n. 1 del Codice civile stabilisce: "Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi".

La Relazione ministeriale di commento all'art. 2426 del Codice civile precisa in proposito:

"Quanto al costo di produzione, si stabilisce che oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto esso può comprendere anche costi cosiddetti di indiretta imputazione, per la quota che ragionevolmente possa essere imputata al prodotto: deve trattarsi naturalmente di costi di competenza del periodo di fabbricazione, il quale deve essere considerato concluso dal momento in cui il bene è oggettivamente utilizzabile (ciò ad evitare che vengano capitalizzate anche quote di costi generali relativi a tempi successivi, con la giustificazione che il prodotto, di fatto, non è stato ancora utilizzato). La formula "può comprendere" non intende attribuire ai redattori del bilancio una facoltà di scelta arbitraria, ma si riferisce alla ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, in relazione alla specifica situazione produttiva, in conformità al principio generale della "rappresentazione veritiera e corretta".

La discrezionalità tecnica è da intendersi nell'identificazione dei costi da includere e di quelli da escludere ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino. Per quanto riguarda i primi si fa riferimento ai paragrafi D.III. e) e g) di questo documento. Per quanto concerne i secondi si fa riferimento ai paragrafi D.III. h) i) l) e m) di questo documento.

L'art. 2426 n. 10 del Codice civile precisa: "Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato primo uscito"; o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla

chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa".

L'ultimo comma dell'art. 2423 del Codice civile stabilisce che se casi eccezionali richiedono una deroga alle norme inerenti alla formazione del bilancio, gli amministratori devono indicare e giustificare le singole deroghe nella nota integrativa nonché precisare le eventuali influenze sul bilancio.

Il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2429 , 2o comma del Codice civile, deve esprimere il proprio parere in ordine a tali deroghe.

In sostanza:

a) non possono essere effettuate riduzioni arbitrarie del valore del magazzino; del resto, la riduzione arbitraria sarebbe contraria ai requisiti di "rappresentazione veritiera e corretta" richiesti dall'art. 2423 e a quelli di "evidenza e verità degli utili conseguiti" dall'art. 2217 del Codice civile;

b) in caso di minor valore corrente, rispetto al costo d'acquisto o di produzione, occorre svalutare il magazzino; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi;

c) al fine di evitare la mancata evidenza di riserve occulte, se il valore FIFO o LIFO o media ponderata è inferiore al costo corrente, la differenza deve essere indicata nella nota integrativa.

4. La svalutazione dei valori riferiti alle rimanenze di magazzino deve essere incorporata a rettifica diretta del valore iscritto nell'attivo.

5. L'art. 2427 n. 1 del Codice civile dispone che nella nota integrativa si indichino "i criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato". Pertanto, occorre precisare, per le rimanenze di magazzino, sia il metodo di valutazione seguito, sia le metodologie per la formazione del costo, sia i criteri per la determinazione delle rettifiche di valore.

6. L'art. 2426 n. 12 del Codice civile indica che le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Lo stesso articolo indica che tale norma si applica anche alle attrezzature industriali e commerciali; la Relazione Ministeriale di commento all'art. 2426 ha chiarito trattarsi di attrezzature minute.

NORME FISCALI

Le norme fiscali più importanti ai fini della rilevazione di eventuali difformità rispetto alle norme civilistiche ed ai corretti principi contabili relative alle rimanenze di magazzino vengono qui di seguito brevemente richiamate:

I. CLASSIFICAZIONE (A) E VALUTAZIONE (B)

Dall'art. 59 e da altri articoli qui espressamente indicati del DPR 22-12-1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte Dirette) e dalle relative interpretazioni, si evince, fra l'altro, che:

A. Le rimanenze di magazzino devono essere classificate ai fini della valutazione fiscale in:

- materie prime e materie sussidiarie;
- semilavorati d'acquisto e di produzione;

- merci e prodotti finiti alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Ciascuna delle classi indicate, ad eccezione dei semilavorati di produzione (prodotti in corso di lavorazione) che hanno un trattamento fiscale particolare, devono essere suddivise in categorie omogenee per natura e valore, a meno che non siano valutate a costi specifici (art. 59 TU).

B.I. Indipendentemente dal metodo di valutazione in sede di bilancio, le rimanenze concorrono a formare il reddito attribuendo a ciascuna categoria omogenea un valore minimo che, a norma dell'art. 59 del TU non può essere inferiore al minore tra il costo ed il cosiddetto valore normale. Il metodo da applicare per determinare il costo è il LIFO a scatti per i prodotti finiti e beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I prodotti in corso di lavorazione si valutano tenendo conto delle spese sostenute. Gli esercenti attività di commercio al minuto, in deroga a quanto sopra, possono valutare le rimanenze di merce con il metodo del dettaglio (comma 7, art. 59, TU 917/1986). Tale metodologia non è prevista dalle nuove norme civilistiche sul bilancio, nè è considerata un metodo di costo nel presente documento. In alternativa al metodo LIFO è infine possibile la valutazione a costi specifici.

Se il valore unitario medio determinato con il metodo LIFO a scatti, risulta superiore a quello normale medio dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione delle rimanenze, ai sensi comma 4, art. 59 TU, può essere effettuata moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale così come definito dall'art. 9, comma 3 TU

Il citato comma 4 prevede che ove si utilizzi il valore normale medio dell'ultimo trimestre dell'esercizio, esso deve essere applicato a tutta la quantità esistente della relativa categoria omogenea. Tale valore sarà fiscalmente mantenuto anche per gli esercizi successivi (ultima parte comma 4), sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.

Si evidenzia che la norma fiscale si riferisce al valore "normale medio dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta" mentre l'art. 2426 punto 9 del Codice civile si riferisce al "valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato".

Per valore normale si intende "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore" (art. 9, terzo comma, TU).

B.II. I prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio.

B.III. Il costo da utilizzarsi al fine della valutazione delle rimanenze include anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Possono invece essere inclusi gli interessi sugli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (art. 76, primo comma, TU).

II. SCELTA TRA DIVERSI CRITERI DI VALUTAZIONE

Il quarto comma dell'art. 76, TU 917/1986 precisa: "In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato".

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO: DEFINIZIONE DELLE STESSE ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Premessa

Dopo aver esaminato la legislazione civilistica, la dottrina ragioneristica, la prassi internazionale e tenuto conto del Documento relativo a "Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati", vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a definire, rilevare, valutare e rappresentare nel bilancio di esercizio o di funzionamento le rimanenze o giacenze di magazzino.

A. Definizione e classificazione

A.I. Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa.

Generalmente comprendono le seguenti classi:

- a) Merci (prodotti acquistati per la rivendita) e prodotti finiti (manufatti dall'impresa).
- b) Semilavorati (parti finite d'acquisto e di produzione).
- c) Prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento).
- d) Materie prime.
- e) Materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione).

Le rimanenze di magazzino si espongono nello stato patrimoniale seguendo quanto previsto dall'art. 2424 C I del Codice civile:

1. Materie prime d), sussidiarie e di consumo e).
2. Prodotti in corso di lavorazione c) e semilavorati b).
3. Lavori in corso su ordinazione.
4. Prodotti finiti e merci a).
5. Acconti.

Le rimanenze di magazzino si espongono nel conto economico comprendendo nel valore della produzione le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, mentre le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi della produzione (art. 2425 del Codice civile).

Le voci sopra indicate possono essere ulteriormente suddivise purché non si elimini la voce complessiva e l'importo corrispondente. La classificazione più analitica, ossia con maggior dettaglio di tutte le classi dalla a) alla e), può essere adoperata nei casi in cui essa sia significativa tenendo conto dell'entità delle classi, dei criteri di valutazione adottati, ecc.

A.II. Normalmente il passaggio del titolo di proprietà, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, determina l'inclusione o meno dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data, in quanto con lo stesso vengono trasferiti i rischi relativi al bene. Il passaggio del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili. Pertanto, le rimanenze di magazzino includono:

- a) Le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della impresa, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.
- b) Le giacenze di proprietà dell'impresa presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.
- c) Materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell'acquisto, l'impresa ha già acquisito il titolo di proprietà (esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

B. Richiamo dei principi contabili generali

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Documento relativo a: "Bilancio d'esercizio-Finalità e postulati" , costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e vanno tenuti pertanto presenti nella valutazione delle giacenze di magazzino. In particolare, si richiamano i principi di comprensibilità, d'imparzialità, della prudenza, di continuità di applicazione dei principi contabili (ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione), della competenza, del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento e delle sue limitazioni, di significatività e rilevanza dei dati, di adeguata informativa della nota integrativa e della verificabilità dell'informazione.

C. Rilevazione delle quantità da valorizzare

E' appena il caso di ricordare che ai fini della redazione del bilancio d'esercizio occorre procedere, prima ancora delle operazioni di valutazione, ad una accurata rilevazione delle quantità delle rimanenze di magazzino da valorizzare. La rilevazione delle quantità da valorizzare può avvenire in base a conta fisica (inventario fisico) da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio ovvero a mezzo di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino (rilevazioni permanenti di magazzino). L'affidabilità delle rilevazioni permanenti di magazzino va comprovata dall'impresa, come regola generale, sulla base di conta fisica completa da effettuarsi almeno una volta all'anno in concomitanza con la chiusura dell'esercizio ovvero a data diversa anche a rotazione. Vi sono tuttavia delle imprese che hanno elaborato sistemi di controllo ovvero metodi di rilevazione delle quantità (esempio: campionamento statistico) così altamente efficaci ed affidabili da non rendere necessaria la conta fisica annuale di ciascuna voce di giacenza, ottenendo così risultati altrettanto validi quanto quelli forniti da inventari completi annuali.

D. Valutazione delle rimanenze di magazzino

D. I. PREMESSA

Come in precedenza indicato, il Documento relativo a Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati , nell'enunciare i postulati del bilancio d'esercizio stabilisce che il costo costituisce il criterio base delle valutazioni del bilancio dell'impresa in funzionamento e ne indica le ragioni della scelta. Inoltre, la normativa e lo stesso documento sopracitato, indicano che gli utili non realizzati non debbono essere contabilizzati mentre le perdite e i rischi anche se non definitivamente conosciuti devono essere contabilizzati (principio della prudenza). E' principalmente dalla combinazione dei due predetti postulati che scaturisce il principio generale di valutazione delle rimanenze di magazzino, descritto nel successivo paragrafo D.11., applicabile in un sistema contabile a valori storici.

D. II. PRINCIPIO GENERALE DI ISCRIZIONE AL COSTO D'ACQUISTO O DI PRODUZIONE OVVERO AL VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO, SE MINORE

D.II. a) Le rimanenze di magazzino sono costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviano al futuro esercizio in quanto si possono recuperare tramite i ricavi di futuri periodi.

D.II. b) Il principio generale di valutazione basato sui principi generali sopra richiamati e sulla definizione precedente può essere enunciato come segue: Le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo storico ed il valore di mercato. Il principio di valutazione

delle rimanenze di magazzino del minore tra costo storico (o prezzo di costo o semplicemente costo) e prezzo di mercato (o semplicemente mercato) si fonda sulla teoria che allorquando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di mercato. La valutazione delle giacenze di magazzino comporta il riesame dei costi originari o comunque risultanti da precedenti valutazioni allo scopo di escludere quelli o quella parte di essi che non potranno essere recuperati. Tale principio si applica a tutte le rimanenze di magazzino (ossia, alle materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, merci e prodotti finiti).

D.II.c) Gli stessi criteri di valutazione si applicano a ciascuna delle voci di magazzino indipendentemente dalla loro dislocazione fisica.

D. III DEFINIZIONE DI COSTO STORICO

D.III. a) Il costo storico è costituito dal complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione.

D.III. b) Il costo sarà un costo di acquisto per i prodotti acquisiti per la rivendita e per i materiali diretti e indiretti - essi pure acquistati - da destinare successivamente alla trasformazione, ovvero di fabbricazione per i prodotti già trasformati e per i materiali in corso di trasformazione industriale.

D.III. c) Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori. Gli oneri finanziari sono esclusi sia dal concetto di prezzo effettivo d'acquisto, sia da quello di oneri accessori. Per costo di fabbricazione o industriale si intende il costo di acquisto, come precedentemente definito, più le spese industriali di produzione o di trasformazione. Esso include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti, nei casi e con le condizioni previsti nel paragrafo D.111 m), gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Esso esclude i costi di distribuzione.

D.III. d) Il costo d'acquisto dei materiali include, oltre al prezzo del materiale, anche le spese di trasporto, dogana e le altre spese direttamente imputabili a quel materiale (esclusi gli oneri finanziari. I resi, gli sconti, gli abbuoni e premi si portano in diminuzione dei costi. Gli sconti citati sono quelli commerciali. Gli sconti cassa sono solitamente accreditati al conto economico fra gli altri proventi finanziari all'atto del pagamento della fattura, a causa della loro natura finanziaria.

D.III. e) Gli oneri tipicamente identificabili come componenti del costo di fabbricazione o industriale possono riassumersi nei seguenti:

- Costi diretti

a) Costo materiali utilizzati, ivi inclusi i trasporti su acquisti (materiale diretto).

b) Costo della mano d'opera diretta, inclusivo degli oneri accessori.

e) Semilavorati

d) Imballaggi.

e) Costi relativi a licenze di produzione.

- Costi indiretti o spese generali di produzione o industriali

a) Stipendi, salari e relativi oneri aderenti la mano d'opera indiretta ed il personale tecnico di stabilimento.

b) Ammortamenti economico-tecnici dei cespiti destinati alla produzione, ad esclusione degli ammortamenti stanziati per usufruire di un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile.

c) Manutenzioni e riparazioni.

e) Materiali di consumo.

f) Altre spese effettivamente sostenute per la lavorazione di prodotti (gas metano, acqua, manutenzione esterna, servizi di vigilanza, ecc.).

Le spese generali di produzione da considerare ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino sono quelle che si rendono necessarie per porre le rimanenze di magazzino nel loro attuale stato e sito.

D.III. f) Il costo diretto della mano d'opera include la retribuzione del personale addetto alla produzione ed i relativi contributi sociali che rimangono effettivamente a carico dell'impresa. Le spese generali di produzione includono tutte le spese di produzione comuni, che non sono cioè direttamente imputabili ai prodotti ed escludono pertanto il materiale diretto e la mano d'opera diretta. Esse possono raggrupparsi in spese variabili, se variano direttamente con il variare della produzione (materiale di consumo, piccoli attrezzi, ecc.), spese fisse se non si modificano sensibilmente col variare del volume di produzione (ammortamento, affitto, assicurazione, supervisione, ecc.).

D.III. g) L'imputazione delle spese generali industriali si effettua con criteri rispondenti alle caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola impresa.

Le spese generali di produzione si analizzano per determinare quali hanno contribuito a portare le giacenze di magazzino nel luogo e nelle condizioni in cui sono nel momento considerato e quali non vi hanno contribuito. Le prime concorrono a far parte dei costi di trasformazione, le seconde vanno escluse. Si escludono pertanto le spese di natura eccezionale o anomale; ad esempio: le spese di trasferimento di un impianto da uno stabilimento ad un altro, le spese di riparazione di natura eccezionale dovute ad incendi, agli uragani, ecc. Altri tipi di spese, quali quelle relative all'ufficio spedizione, si riferiscono più appropriatamente alle merci spedite e pertanto si escludono dalle spese generali di produzione da imputarsi alle rimanenze di magazzino.

Le spese generali di produzione sono distribuite sui prodotti generalmente usando percentuali prefissate basate su un previsto volume di spese relative ad un livello normale di produzione, ovvero sulla base di dati consuntivi. In quest'ultimo caso però va tenuta presente la capacità produttiva degli impianti.

L'obiettivo dell'utilizzo della capacità produttiva normale è quello di caricare a spese di periodo il costo della capacità non utilizzata. La capacità produttiva normale rappresenta la potenzialità (in molti casi espressa in ore dirette) dell'impianto a produrre con ragionevoli livelli di efficienza indipendentemente dalla disponibilità degli ordini; essa inferiore alla capacità massima teorica in quanto da essa devono essere dedotti i tempi dei fermi per riparazione, indisponibilità di materiale o mano d'opera, altre cause di interruzione non prevedibili, ecc..

I parametri di distribuzione solitamente usati sono le ore dirette di mano d'opera o il costo della mano d'opera diretta; sono per usati anche altri parametri, quali le ore macchina, il costo primo (cioè il materiale diretto e la mano d'opera diretta). In alcuni casi sarà più appropriato utilizzare percentuali di assorbimento per reparto o gruppi di reparti.

Ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino, le percentuali di assorbimento delle spese generali di produzione vanno riesaminate. Nel caso in cui siano state usate percentuali prefissate, bisognerà che le spese ed i volumi di produzione previsti siano realistici. Nel caso in cui le spese generali di produzione vengano distribuite su dati consuntivi sarà necessario verificare che essi riflettano una situazione produttiva normale.

Nel caso in cui, per varie ragioni, non si raggiunga lo sfruttamento della capacità produttiva normale di un impianto, la ripartizione delle spese generali di produzione sul numero di ore effettivamente lavorate o su un volume di produzione sensibilmente inferiore ai livelli normali per quell'impianto si concretizzerebbe nell'attribuzione alle rimanenze di magazzino di maggiori costi dovuti al mancato utilizzo della capacità produttiva normale. Ciò non è accettabile ai fini della valutazione delle rimanenze in quanto il costo relativo al mancato utilizzo della capacità normale rispecchia le condizioni di svolgimento dell'esercizio in cui si è verificato e quindi un componente negativo di reddito che va riconosciuto nell'esercizio medesimo e non va differito all'esercizio successivo. In altri termini, la valutazione del magazzino, per quanto concerne l'imputazione delle spese generali di produzione, si effettua tenendo presente che la porzione di costo è da imputare funzione dello sfruttamento della capacità produttiva normale e di un normale carico di spese di produzione. Vanno quindi esclusi dalla valutazione del magazzino tutti quei costi anomali come quelli relativi a impianti e macchinari inattivi, scioperi, ecc. i quali rappresentano elementi negativi di reddito dell'esercizio in cui sono stati sostenuti e non sono pertanto differibili all'esercizio successivo. In ogni caso, il costo non può eccedere il valore di mercato come verrà definito successivamente.

D.III. h) Oltre alle spese di produzione anomale, anche le spese generali ed amministrative, i costi di distribuzione (o spese di vendita) e le spese di ricerca vanno esclusi dalla valutazione delle rimanenze mentre gli oneri finanziari possono essere inclusi, esclusivamente nei casi previsti dal paragrafo D.111. m).

D.III. i) I motivi per l'esclusione delle spese generali e amministrative e di vendita dalla valutazione dei semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti possono così riassumersi:

- le spese generali ed amministrative non costituiscono oneri specificatamente sostenuti per portare le rimanenze al loro attuale sito e condizione ma si riferiscono a funzioni comuni dell'impresa nella sua interezza e come tali esse rappresentano componenti negativi del reddito dell'esercizio in cui si sono rilevate. Trattasi di spese di gestione di preminente natura ricorrente, che l'impresa deve comunque sostenere, cioè di spese di periodo;
- le spese di vendita si riferiscono all'attività distributiva dell'impresa e pertanto per definizione non sono costi inventariabili ai fini della valutazione delle rimanenze.

D.III. l) Vari e complessi sono i problemi relativi alla contabilizzazione delle spese di ricerca e sviluppo che saranno trattati in un documento separato. Va tuttavia anticipato che le spese di ricerca e sviluppo vanno escluse dal costo delle rimanenze di magazzino. Tale principio si è sviluppato in quanto nella maggioranza dei casi le spese per ricerca e sviluppo sostenute in un determinato esercizio non sono associabili con le rimanenze dello stesso esercizio.

Tali spese non vanno invece confuse con quelle di progettazione sostenute per specifici ordini di clienti; detti costi invece costituiscono costi di commessa.

D.III. m) Varie sono le teorie su cui si basa l'esclusione degli oneri finanziari dalla valutazione delle rimanenze. Secondo una prima, tali oneri non possono costituire parte del costo delle rimanenze in quanto trattasi di oneri di natura ricorrente. Per di più esiste una difficoltà obiettiva nell'individuare quella parte dei predetti oneri realmente sostenuta per finanziare le rimanenze di magazzino. Tale difficoltà nella generalità dei casi rende arbitraria l'imputazione. Una seconda teoria si basa sulla scelta delle fonti di finanziamento. La scelta risulta da un calcolo di convenienza. Aumentare il capitale e remunerarlo con un dividendo ovvero ricorrere al credito esterno e pagare un interesse al finanziatore al posto del dividendo all'azionista è problema di scelta. Tale scelta riguarda la gestione per quanto concerne gli amministratori, riguarda le alternative d'impiego per quanto concerne gli azionisti. L'interesse sul capitale preso a prestito rappresenta il costo per l'indisponibilità di un maggior capitale e come tale un componente negativo del reddito.

Di conseguenza nella determinazione del costo delle rimanenze gli oneri finanziari, come regola generale, vanno esclusi. Tuttavia, in quei casi in cui un finanziamento è stato chiaramente

assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute (ad esempio nel caso di invecchiamento del brandy) si possono includere i relativi interessi passivi tra i costi limitatamente al periodo di produzione, sempre che l'onere degli interessi sia stato realmente sostenuto, il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo ed il fatto della capitalizzazione venga chiaramente esposto nella nota integrativa.

D.IV METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO (O FLUSSO DI COSTI) AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

D.IV a) Parte generale

La valutazione delle rimanenze di magazzino presupporrebbe l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificatamente sostenuti per le unità medesime. Tale individuazione ed attribuzione, però, non è di solito praticamente attuabile a causa dell'entità delle rimanenze e della loro velocità di rotazione. Pertanto, dal punto di vista pratico vengono effettuate delle assunzioni sul flusso delle rimanenze e dei costi cui corrispondono altrettanti metodi o criteri alternativi di determinazione del costo. La specifica identificazione del costo e le predette assunzioni sono qui di seguito riportate e corrispondono ai corretti metodi o criteri alternativi di determinazione del costo:

>> Specifica identificazione del costo. Detto metodo identifica i singoli beni acquistati ed i relativi costi. Il criterio dell'identificazione specifica può essere adottato solo se le voci delle rimanenze non sono intercambiabili.

>> Primo entrato, primo uscito, detto anche FIFO (first-in, first-out - gli acquisti o le produzioni più remoti sono i primi venduti). Secondo tale metodo viene assunto che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.

>> Costo medio ponderato. Secondo tale metodo le quantità acquistate o prodotte non sono più individualmente identificabili e fanno parte di un insieme in cui i beni sono ugualmente disponibili.

>> Ultimo entrato, primo uscito, detto anche LIFO (last-in, first-out - gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi venduti). Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote.

I quattro predetti metodi alternativi descritti, in caso di stabilità dei prezzi, producono risultati simili; in periodo di prezzi ascendenti o discendenti, invece, di solito producono risultati diversi.

La determinazione dei costi con i predetti metodi generalmente si fa per singola voce di magazzino.

D.IV b) Metodo FIFO

Il metodo FIFO rispecchia l'andamento dei prezzi di mercato, appunto perché valuta il magazzino ai costi più recenti. Tale metodo inoltre in molti casi rispecchia con una certa approssimazione il flusso fisico delle voci di magazzino. Esso assume che gli elementi di costo seguano un ordine cronologico determinato dalla data del loro sostenimento. Nel caso in cui il flusso fisico è realmente quello che permette di alienare le voci di acquisto più remoto, il metodo FIFO approssima quello della specifica identificazione del costo. Il costo FIFO tende a contrapporre nel conto economico a ricavi recenti costi meno recenti. In altri termini, i costi vengono contrapposti ai ricavi nell'ordine in cui tali costi vengono sostenuti. La valutazione delle rimanenze a fine esercizio col metodo FIFO assume che esse siano costituite dalla sommatoria dei costi più recenti; pertanto, per la valutazione delle rimanenze di magazzino con tale metodo si assegnano prima gli ultimi costi sostenuti per le ultime quantità acquisite (acquistate o prodotte) nell'esercizio a corrispondenti quantità in giacenza; poi i penultimi costi

sostenuti per le penultime quantità acquisite, e così via fino a coprire tutte le quantità in giacenza. Ad esempio, nel caso di un materiale acquistato, la valutazione con il metodo FIFO si fa sulla base dei costi delle fatture fornitori degli acquisti più recenti partendo dall'ultima fattura e procedendo a ritroso nel tempo in modo da coprire la quantità in magazzino con le quantità ed i relativi costi delle fatture fornitori più recenti. L'uso della sola fattura d'acquisto più recente è inaccettabile, in quanto conduce a risultati erronei se la quantità dell'ultima fattura è inferiore alla giacenza della voce da valutare e il costo delle fatture precedenti necessarie per coprire la quantità della voce in magazzino diverso dal costo riflesso nell'ultima fattura in modo tale da produrre significative differenze nella valutazione.

D. IV c) Metodo del costo medio ponderato

Il costo medio ponderato considera le unità di un bene acquistato o prodotto a date diverse ed a diversi costi come facenti parte di un insieme, in cui i singoli acquisti e le singole produzioni non sono più identificabili ma sono tutti ugualmente disponibili. Detto metodo cerca di livellare i movimenti nei prezzi per cui esiste differenza tra i prezzi più recenti ed i costi medi.

Il costo medio può essere ponderato:

1) Per movimento: in tal caso il costo medio è calcolato subito dopo ogni singolo acquisto e le vendite vengono scaricate con il costo medio calcolato dopo l'ultimo acquisto effettuato. Al momento del ricevimento il costo medio viene determinato dividendo il costo totale delle unità residue prima dell'ultimo ricevimento più il costo delle ultime unità ricevute per il totale delle unità residue dopo l'ultimo ricevimento.

2. Per periodo: in tal caso alle quantità ed ai costi in inventario all'inizio del periodo si aggiungono gli acquisti o la produzione di un periodo (mese, trimestre, ecc.) e si determinano i nuovi costi medi ponderati. Tale secondo metodo è ovviamente più pratico del costo medio ponderato per movimento. La ponderazione può quindi essere calcolata su base annuale o mensile o di altro periodo (es. trimestrale) ovvero di volta in volta che le voci vengono acquistate o prodotte, a seconda delle caratteristiche dell'attività dell'impresa.

D.IV d) Metodo LIFO

d. 1. Il metodo LIFO tende a contrapporre costi correnti (più recenti) a ricavi correnti (più recenti). Per cui, in fase di prezzi ascendenti il metodo LIFO attenua gli effetti dell'inflazione sui risultati dell'esercizio rispetto al metodo FIFO od al metodo del costo medio; in fase di prezzi ascendenti, infatti, il LIFO ha l'effetto di contrapporre nel conto economico ai ricavi costi più recenti e quindi un maggior costo. Ciò mitiga l'effetto degli eventuali cosiddetti profitti di magazzino che potrebbero essere originati nel conto economico dai metodi FIFO e medio, in caso di prezzi crescenti. Questi ultimi due metodi infatti, con diversa intensità, mentre tendono a esporre nello stato patrimoniale costi più recenti, tendono invece in caso di prezzi crescenti a contrapporre nel conto economico ai ricavi gli acquisti meno recenti e quindi un minor costo. Per le ragioni anzidette, il metodo LIFO viene considerato in fase di prezzi ascendenti come uno strumento di parziale adeguamento del conto economico al mutato livello generale dei prezzi. Tale metodo però produce risultati discorsivi sullo stato patrimoniale, che possono essere veramente rilevanti, poiché esso tende ad esporre in fase di prezzi crescenti un valore (costo LIFO) che sostanzialmente è inferiore ai costi attuali. Per cui, il metodo LIFO rappresenta un avvicinamento al costo di sostituzione per gli effetti che produce nel conto economico, ma origina, nel caso di prezzi crescenti, un valore di magazzino nello stato patrimoniale inferiore ai costi attuali (valore distorto). In caso di prezzi discendenti il metodo LIFO ha l'effetto di contrapporre ai ricavi nel conto economico i prezzi più bassi lasciando i più elevati nel magazzino, che dovranno però essere ridotti al mercato in sede di valutazione. Il metodo LIFO inoltre in molti casi non approssima il flusso fisico delle voci di magazzino.

d.2. A causa appunto degli effetti discorsivi prodotti dal LIFO sullo stato patrimoniale, menzionati nel paragrafo precedente, per ovviare alla riduzione di significatività dell'ammontare delle rimanenze in esso esposte va indicato nella nota integrativa il valore delle rimanenze di magazzino (per categorie di beni) al minore tra costi correnti alla data di bilancio e mercato nei casi in cui tale valore si discosti sensibilmente dalla valutazione a costo LIFO.

Tale informativa va fornita anche nei casi in cui le rimanenze valutate al costo FIFO o medio ponderato si discostino in misura apprezzabile dal valore corrente, come richiesto dall'art. 2426, n. 10 del Codice civile.

d.3. La valutazione a LIFO presuppone di fissare la quantità base, che solitamente è la quantità in giacenza all'inizio dell'esercizio in cui viene applicato il LIFO per la prima volta. Tale quantità solitamente varia negli esercizi successivi. Nel caso in cui il termine di un esercizio si abbia una quantità inferiore a quella esistente all'inizio dell'esercizio, ed i prezzi sono crescenti, il meccanismo del LIFO interrompe il suo effetto di strumento di parziale adeguamento del conto economico al livello generale dei prezzi ed accredita al conto economico i minori costi LIFO dell'esercizio precedente per la quantità che si è ridotta. La conoscenza di tale effetto sui risultati dell'esercizio è importante se tale beneficio è significativo e va pertanto indicato nella nota integrativa. Tale effetto si determina, identificando le quantità ed i costi (delle classi o strati di LIFO) delle rimanenze iniziali che si sono ridotte e moltiplicando le quantità ridotte per la differenza tra i costi correnti alla chiusura dell'esercizio ed i costi LIFO dell'esercizio precedente relativi alle quantità che si sono ridotte. Il risultato che così si ottiene rappresenta il maggior costo che l'impresa dovrebbe sostenere per ripristinare le quantità iniziali.

d.4. Con il metodo LIFO a scatti la valutazione delle rimanenze a fine esercizio viene effettuata nel modo seguente, assumendo prezzi crescenti:

- 1) si confronta la quantità di una voce giacente a fine esercizio con quella all'inizio;
- 2) nel caso in cui la quantità alla fine dell'esercizio ecceda quella all'inizio, la quantità pari a quella dell'inizio dell'esercizio si valorizza con il costo a quella data, mentre l'incremento di quantità si valorizza con uno dei procedimenti descritti successivamente; in tal modo, ogni incremento di fine esercizio costituisce una classe (o strato) LIFO di valutazione. Ne consegue che nel caso in cui la quantità alla fine di qualsiasi esercizio ecceda quella all'inizio dell'esercizio, la quantità pari a quella all'inizio dell'esercizio si valorizza mantenendo i costi e le quantità delle classi (o strati) LIFO che compongono le giacenze iniziali, mentre l'incremento si valorizza con uno dei procedimenti descritti successivamente;
- 3) nel caso la quantità alla fine dell'esercizio sia inferiore a quella all'inizio si valorizza la quantità di fine esercizio utilizzando i costi e le quantità delle singole classi LIFO più remote componenti le rimanenze all'inizio dell'esercizio.

Nel caso i prezzi alla fine dell'esercizio sono inferiori ai costi sostenuti si pone il problema dell'adeguamento al mercato di cui si dir successivamente;

- 4) gli incrementi di quantità possono essere valutati con uno dei seguenti criteri alternativi da utilizzarsi con costanza nel tempo.
 - a) Valutando l'incremento di quantità (strato LIFO) di ogni singola voce in magazzino a fine esercizio rispetto alle rimanenze all'inizio dell'esercizio con i costi relativi ai primi acquisti avvenuti nell'esercizio.
 - b) Valutando l'incremento di quantità di ogni singola voce in magazzino a fine esercizio al costo medio degli acquisti dell'esercizio.

L'alternativa a) è la più logica in quanto è maggiormente in aderenza alla teoria del LIFO. L'alternativa b) si basa invece sulla teoria che il LIFO a scatti è una forma particolare di LIFO applicato non sul singolo bensì sul gruppo di movimenti avvenuti in un periodo di tempo e pertanto si basa sulla media dei costi di tali movimenti. L'alternativa b) conforme alla normativa fiscale.

D.IV. e) Flusso dei costi nella valutazione dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti

Il flusso dei costi va dal momento in cui vengono sostenuti al momento in cui vengono contrapposti ai relativi ricavi. Nella determinazione dei costi si assume che il flusso prescelto (FIFO, LIFO, costo medio ponderato) segua il ciclo produttivo dell'impresa. A titolo indicativo, si assume che il costo della materia prima segua i passaggi dalle materie prime ai prodotti in corso di lavorazione e quindi ai prodotti finiti. Ad esempio: per un'impresa industriale che mantiene le materie prime a costo medio ponderato ed ha un sistema a commesse per i prodotti finiti, il costo delle materie prime da imputare alle commesse il costo medio ponderato con cui materia prima viene prelevata e scaricata dal relativo magazzino. Per un'impresa industriale le cui rimanenze di magazzino sono costituite solo materie prime e da prodotti finiti e che valuta tali rimanenze a costo FIFO, i costi con cui si valutano le materie prime che compongono i prodotti finiti sono quelli con cui sono state scaricate le materie prime. La valorizzazione con il metodo FIFO delle materie prime come tali e materie prime incorporate nei prodotti finiti si effettua tenendo presente che acquisti più recenti alimenteranno prima le rimanenze di materie prime come tali, mentre gli acquisti antecedenti quelli più recenti copriranno le materie prime incorporate nei prodotti finiti (in altri termini, il costo da utilizzare per la valutazione delle materie prime incluse nel prodotto finito è il costo che si dovrebbe usare se si applicasse il metodo di costo FIFO alla quantità totale di una certa materia prima ottenuta sommando alla quantità di quella data materia prima giacente nel magazzino materie prime, la quantità di quella stessa materia inclusa nei prodotti finiti in giacenza). In pratica, si adottano dei costi che approssimano con ragionevolezza tali flussi.

D. IV. f) Raffronto tra i metodi di costo

Metodo del costo medio ponderato rispetto al costo FIFO o al costo LIFO: media le fluttuazioni dei prezzi. Metodo del costo FIFO rispetto al costo LIFO o al costo medio: tende a contrapporre ai ricavi più recenti (cioè più vicini alla chiusura dell'esercizio) costi più remoti; pertanto, tale metodo potrebbe comportare un aumento di utili quando i prezzi aumentano ed una diminuzione di utili quando i prezzi diminuiscono. Fa esporre nello stato patrimoniale le rimanenze di magazzino a costi storici recenti.

Metodo del costo LIFO rispetto al costo medio o al costo FIFO: tende a contrapporre ai ricavi più recenti costi più recenti; pertanto, tale metodo tende a comportare una riduzione di utili quando i prezzi aumentano ed un aumento di utili quando i prezzi diminuiscono. Il metodo del costo LIFO mitiga l'effetto degli eventuali cosiddetti profitti di magazzino che possono essere originati nel conto economico, sebbene con diversa intensità, dai metodi di costo FIFO e medio, in caso di prezzi crescenti. Il metodo del costo LIFO però crea distorsioni sullo stato patrimoniale mostrando in caso di prezzi crescenti, un ammontare di rimanenze di magazzino a costi inferiori (talvolta notevolmente) ai costi storici recenti; determina inoltre, in fase di prezzi crescenti, effetti positivi sul conto economico nel caso in cui le quantità alla fine dell'esercizio si riducono rispetto a quelle all'inizio dell'esercizio.

Metodo dei prezzi al dettaglio (Retail-Method) e Costi standard.

Non costituiscono un metodo di costo; devono produrre risultati simili al costo FIFO, LIFO o medio per essere accettabili ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino.

D. V SISTEMI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SEMILAVORATI, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E PRODOTTI FINITI

I costi di trasformazione per la valutazione di semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti sono solitamente ottenuti con uno dei seguenti due sistemi di contabilità industriale: a commessa o per processo industriale. Tali due sistemi possono essere tenuti a costi consuntivi ovvero a costi standard. L'utilizzo di costi standard richiede una struttura contabile che consenta l'adeguato raggiungimento degli obiettivi di contabilità industriale per i quali i costi standard vengono introdotti. Per tale ragione a fini espositivi in questo documento i costi standard vengono considerati come un sistema di contabilità industriale e non come criterio di valutazione.

I costi accumulati nei due sistemi di contabilità industriale, come definiti e chiariti in precedenza, si riferiscono ai materiali, alla mano d'opera ed alle spese generali di produzione.

Il flusso di tali costi, come si è detto dianzi, va dal momento in cui vengono sostenuti al momento in cui vengono contrapposti ai relativi ricavi.

a) Con il sistema a commessa i costi vengono accumulati per un lotto di una o più voci prodotte o unità di servizio reso. La caratteristica di fondo del sistema per commessa che i costi sono identificati per ciascun ordine o lotto. Tale sistema di costo è usato nelle produzioni in cui i costi possono essere identificati per prodotto. Il materiale e la mano d'opera vengono registrati a commessa sulla base dei costi effettivi sostenuti, sebbene possano adottarsi degli standard di quantità e costo del materiale e di ore e costo della mano d'opera. Le spese generali di produzione vengono imputate a commessa sulla base delle percentuali prefissate rapportate alle ore di mano d'opera diretta, al costo della mano d'opera diretta, alle ore macchina, ecc. Nel caso in cui la commessa si riferisca a diverse unità che verranno prodotte frazionatamente nel tempo, il costo delle unità già prodotte si determina sulla base dei preventivi di costo, medie e stime di costo a completamente. Le commesse consentono di comparare i costi di vari ordini, di giudicarne la redditività e di fornire alcuni elementi validi per preparare i futuri preventivi. I costi accumulati alla commessa si analizzano per esercitare dei controlli sui medesimi e per individuare gli sprechi e le cause di anomalie. I preventivi utilizzati per tali commesse devono essere correntemente aggiornati.

b) Il sistema di costo per processo industriale è un metodo di contabilità che accumula i costi per procedimento o reparto e determina i costi medi delle unità prodotte. Tale sistema di costo viene usato nel caso di processi produttivi continuativi e per prodotti omogenei, quali ad esempio quelli dell'industria chimica, della carta, del cemento, ecc. L'attività industriale viene divisa solitamente in reparti o processi di produzione e servizi di produzione, ed i costi vengono rilevati nello stesso modo. I costi relativi ai servizi di produzione vengono poi distribuiti sui costi per reparto di produzione sulla base di parametri: consumi, tempo, ecc. Le quantità prodotte vengono rilevate giornalmente o settimanalmente. Periodicamente, di solito mensilmente, vengono calcolati i costi medi delle unità prodotte per reparto o processo di produzione. I costi accumulati per processo o reparto vengono caricati ed aggiunti ai costi dei successivi reparti o processi.

c) L'uso dei costi standard si accompagna allo sviluppo del controllo di gestione. Scopo principale dei costi standard è quello di pianificare le operazioni e di controllare i costi. Il sistema a costi standard è un metodo di contabilità industriale secondo il quale i costi consuntivi vengono comparati con costi predeterminati, detti appunto standard. Il costo standard di ciascun prodotto viene determinato in anticipo rispetto alla produzione tramite l'uso di specifiche tecniche, elenchi materiali, ore normali di lavoro, in condizioni normali o predeterminate di utilizzo della capacità produttiva degli impianti. Una volta preparati i costi standard, si rende necessario accertare come tali costi divergano dai costi consuntivi, cioè accertare l'entità delle variazioni o scostamenti o variazioni. Tali variazioni vengono accumulate in conti ed analizzate per individuare le cause che hanno originato gli scostamenti, in modo da intraprendere l'azione correttiva. In altri termini, i costi standard rappresentano uno strumento di controllo, per misurare l'efficienza dell'attività produttiva e di pianificazione delle operazioni future. L'introduzione di un sistema a costi standard richiede la conoscenza dei seguenti dati:

- le quantità di materiali e le parti specificate dai disegni tecnici e dagli appositi elenchi;
- i prezzi di ciascun materiale, basati sugli acquisti precedenti, su ordini in corso o quotazioni;
- il tipo e numero delle ore di lavoro necessarie per la lavorazione come richiesto dalle specifiche tecniche, cicli di produzione, ecc.;
- il costo orario della mano d'opera rettificato per riflettere gli incrementi previsti;
- le spese generali di produzione relative al prodotto.

L'imputazione avviene preferibilmente per reparto o centro di costo e per livelli normali di produzione.

I costi standard richiedono un aggiornamento quando si verificano cambiamenti rilevanti nei costi. Solitamente i costi standard vengono aggiornati annualmente in periodi di prezzi relativamente stabili e più frequentemente in periodi di instabilità di prezzi.

c.1. L'uso dei costi standard comporta l'apertura di conti variazioni per le principali cause di scostamento dei costi consuntivi dagli standard, quali:

- 1) variazioni di prezzo (materiali, mano d'opera, spese generali industriali, variabili),
- 2) variazioni nell'uso o nel volume (diverse quantità di materiale usate rispetto a quelle prefissate, diverso impiego di ore e di spese industriali fisse),
- 3) differenze per sostituzioni relative ai materiali, macchinari e metodi,
- 4) modifiche nel disegno tecnico, ecc.

c.2. I costi standard non possono essere usati nella valutazione del magazzino se essi non sono rappresentativi dei costi effettivi o reali. Nel caso in cui gli standard non vengano aggiornati correntemente sarà necessario rettificare il magazzino valutato a costi standard per riflettere i costi effettivi. I costi effettivi da utilizzarsi ai fini della valutazione delle giacenze devono essere calcolati tenendo conto dei principi e delle regole enunciate in questo documento. I costi standard già superati vanno rettificati per riflettere cambiamenti reali nelle condizioni di costo, quali i mutamenti dei processi e dell'efficienza, ma non per riflettere l'inefficienza inclusa tra i costi consuntivi. Pertanto, prima di rettificare i costi standard sulla base delle variazioni sarà necessario analizzare e studiare le cause degli scostamenti. Le variazioni che si originano da inefficienza di produzione, costi anomali, scioperi, impianti inattivi, ecc. costituiscono elementi negativi del reddito dell'esercizio in cui si verificano e non vanno differiti nel magazzino.

c.3. I costi standard non costituiscono il metodo di costo. Il costo standard è un modulo di passaggio, un metro d'efficienza ma non sostituisce il costo determinato con uno dei metodi accettati: FIFO, LIFO o costo medio ponderato. I costi standard sono accettabili ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino se periodicamente vengono rettificati per approssimarsi ragionevolmente al metodo prescelto dall'impresa per la valutazione delle rimanenze tra tre accettati: ai costi ottenuti con FIFO, LIFO o costo medio ponderato. In considerazione di ciò nel caso in cui vengano adottati i costi standard, bisognerà indicare che il magazzino valutato con il criterio di costo a cui i costi standard si approssimano, e che è stato scelto dall'impresa per la valutazione delle proprie rimanenze di magazzino.

D. VI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO O DEL VALORE DI REALIZZAZIONE DESUNTO DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO

D. VI. a) Premessa

Poiché le rimanenze di magazzino debbono essere valutate al minore tra il costo storico ed il valore di mercato si rende necessario determinare quest'ultimo valore.

Come si è detto nel precedente paragrafo D.11. b), il principio del minore tra costo e mercato inteso a misurare l'utilità o funzionalità attuale di un valore originario di magazzino. Sebbene il costo sia la base di partenza della valutazione del magazzino, si rende necessario, quando l'utilità o la funzionalità originaria è ridotta, modificare tale valore se esso non recuperabile. Il metodo del minore tra costo e mercato serve appunto ad eliminare quei costi di magazzino che si prevede non possano essere recuperati in futuro. Perdite derivanti da danni, deterioramenti, obsolescenza, ecc. devono essere rilevate, in conformità al criterio della prudenza, come componenti negativi del reddito nell'esercizio in cui si possono prevedere e non nell'esercizio in cui vengono alienate le relative partite di magazzino. In altri termini, ad esempio, il costo storico delle rimanenze di magazzino determinato con i criteri predetti può non essere recuperabile se i prezzi di vendita sono diminuiti, se i beni si sono deteriorati, se sono divenuti obsoleti o se hanno un lento rigiro. L'esistenza di uno o più di questi eventi deve essere determinata per ogni voce di magazzino e considerata per stimare il futuro realizzo. La

rilevazione delle perdite di valore e utilità non deve però comportare una eccessiva e non giustificata riduzione di valore, la quale modificherebbe artificialmente i risultati sia dell'esercizio in cui il magazzino viene valutato, sia di quello in cui viene venduto.

D.VI. b) Definizione del valore di mercato

b.1 Per mercato ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino si intende, come regola generale: a) il costo di sostituzione per le materie prime e sussidiarie e semilavorati (parti o componenti) d'acquisto, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti (salvi i casi previsti nei paragrafi b.4, b.5, b.6; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione. Fanno eccezione la valutazione delle merci e dei prodotti finiti con il metodo LIFO nel caso di prezzi decrescenti, di cui si dirà nel successivo paragrafo b.5 ed i casi espressamente specificati in cui per ragioni di ordine tecnico o pratico si deroga a tale regola generale. Inoltre, il costo di sostituzione resta sempre uno strumento valido (il campanello d'allarme) per individuare l'insorgere della problematica connessa all'applicazione del concetto di mercato. La predetta definizione di mercato si fonda sulla teoria che l'utilità del bene in magazzino è misurata in funzione del suo realizzo. Il concetto di mercato deve essere applicato senza distorcere i risultati di un esercizio a vantaggio o a danno di altri esercizi.

b.2 Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione (ossia di un'impresa in funzionamento), al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi. I costi di completamento e le spese dirette di vendita, quali le provvigioni, trasporto, imballaggio, ecc. si deducono ai fini della determinazione del valore netto di realizzo. Le altre spese di vendita, le spese di pubblicità, le spese generali ed amministrative non si deducono in quanto esse non sono direttamente attribuibili alla vendita di specifici prodotti o merci e sono sostenute per lo svolgimento della normale attività dell'impresa; pertanto, esse rappresentano spese di periodo da addebitare direttamente a conto economico.

b.3 Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta. Il costo di sostituzione dei materiali e dei prodotti acquistati si determina sulla base dell'acquisto di quantità normali effettuato in normali circostanze. Nel caso di prodotti manufatti, il costo di sostituzione rappresenta il costo di riproduzione e si determina assumendo che il prodotto venga ottenuto con un simile processo produttivo in quantità normali.

b.4 Vi possono essere dei casi in cui neanche il minor costo di sostituzione delle materie prime e sussidiarie e dei semilavorati (parti o componenti) d'acquisto può essere recuperato tramite il valore netto di realizzo del prodotto finito in cui entrano a far parte. In tali casi si rende necessario utilizzare il valore netto di realizzo come definito in precedenza anche per questi materiali.

b.5 Nel caso di prezzi decrescenti, la valutazione delle merci, dei prodotti finiti e di altre giacenze destinate alla vendita effettuata con il metodo LIFO pone una particolare problematica nel definire il valore di mercato. Il metodo LIFO presuppone un andamento crescente dei prezzi e, come si è detto nel precedente paragrafo D. IV. f), l'obiettivo di tale metodo di tendere a contrapporre a ricavi più recenti costi più recenti, che sono più elevati di quelli delle fasce LIFO precedenti, origina delle distorsioni sullo stato patrimoniale. Tali distorsioni consistono nella iscrizione in bilancio di un ammontare sottovalutato delle rimanenze. Da ciò la necessità di mettere in evidenza nella nota integrativa l'ammontare di tali rimanenze a valori correnti. Nel caso di prezzi decrescenti si realizza invece nel conto economico un flusso di costi contrario a quello del presupposto del metodo stesso. In tale situazione, infatti, il flusso dei costi LIFO tende a contrapporre a ricavi correnti costi correnti che sono più bassi dei costi più elevati delle fasce LIFO precedenti. Si instaura di conseguenza la tendenza a mantenere nel valore delle rimanenze nello stato patrimoniale costi più elevati di quelli correnti con chiari effetti discorsivi sul bilancio. Di conseguenza, in caso di prezzi decrescenti si deve utilizzare come mercato per le merci ed i prodotti finiti valutati con il metodo LIFO il costo di sostituzione, se esso risulta inferiore al valore di carico (in precedenza

correttamente determinato). Nel caso in cui il valore netto di realizzo meno il normale margine di profitto sia superiore al costo di sostituzione, ed entrambi tali valori siano inferiori al valore di carico (in precedenza correttamente determinato), e sia ragionevolmente certo che i prezzi di vendita non subiranno riduzioni, ovvero che l'attesa riduzione venga considerata nella determinazione del valore netto di realizzo meno il normale margine di profitto, è consentito utilizzare tale maggior valore. Infatti, in tale situazione la riduzione del valore del magazzino al costo di sostituzione avrebbe l'effetto di far riconoscere minori utili nell'esercizio corrente a favore di esercizi successivi. Il normale margine di profitto va determinato raffrontando la media dei valori netti di realizzo, determinati come indicato nel paragrafo D.IV. b.2 e la media dei costi di sostituzione per un ragionevole e significativo periodo di tempo che, indicativamente, comprende il periodo che va dal mese di chiusura dell'esercizio a tutto il periodo successivo fino alla data di preparazione del bilancio.

b.6 Vi possono essere dei casi in cui, pur essendo il costo di sostituzione inferiore al costo storico, quantità normali di materie prime e sussidiarie e di semilavorati d'acquisto che partecipano alla formazione di prodotti finiti possono essere realizzate ad un valore (valore netto di realizzo) uguale o superiore al loro costo storico. Se la possibilità del loro realizzo oggettivamente documentabile e verificabile, tali materiali non devono esser svalutati, salvo in caso di valutazione con il metodo LIFO in presenza di prezzi decrescenti. In tal caso, per valutare se il valore di carico di materie prime e sussidiarie e semilavorati d'acquisto che partecipano alla formazione di prodotti finiti può essere realizzato, si rende necessario considerare i concetti di mercato per la valutazione di prodotti finiti a LIFO in presenza di prezzi decrescenti, indicati nel precedente paragrafo b.5.

b.7 Il mercato per le materie prime, sussidiarie e semilavorati (parti o componenti) d'acquisto di lento movimento od obsoleti è rappresentato dal valore netto di realizzo, così come per le merci, prodotti finiti, ecc.

b.8 Dai paragrafi precedenti si desume che il valore di mercato da applicarsi alle varie classi di rimanenze di magazzino come regola generale il seguente:

Classe di rimanenze	Regola generale del concetto di mercato
Materie prime, sussidiarie e semilavorati (parti o componenti) d'acquisto che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti	Costo di sostituzione
Semilavorati (parti o componenti di produzione) Prodotti in corso di lavorazione	Valore netto di realizzo (come definito per tali materiali)
Prodotti finiti Merci ed altre giacenze destinate alla vendita	Valore netto di realizzo
Salve le deroghe indicate nei paragrafi: b.4, b.5, b.7 e b.9	

b.9 La previsione del valore netto di realizzo non può basarsi su fluttuazioni effimere di prezzi ma sugli elementi più attendibili atti a individuare la situazione di esitabilità del prodotto.

Nei casi in cui la determinazione del valore netto di realizzo, come definito in precedenza, dei profitti finiti o delle merci acquistate per la rivendita, presenti delle difficoltà a causa di speciali situazioni, come, ad esempio, un andamento di prezzi di acquisto con forti oscillazioni e rapide

percussioni sul prezzo di vendita, il costo di sostituzione potrà essere il parametro più appropriato per indicare il valore netto di realizzo.

D. VII METODOLOGIA DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MINORE TRA COSTO E MERCATO ED ALTRI CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DI DETTO PRINCIPIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

D.VII.a) La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore tra costo e mercato si effettua di solito voce per voce. Tale metodologia consente di raggiungere in modo completo l'obiettivo della eliminazione dal magazzino dei costi irrecuperabili. L'applicazione del minore tra costo e mercato per ampie categorie o addirittura al magazzino nel suo insieme può determinare significative compensazioni tra costi irrecuperabili (perdite previste) delle voci il cui costo eccede il mercato, con gli utili sperati ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo. Ciò ovviamente non è accettabile. La compensazione tra i predetti utili e perdite può invece essere effettuata in quei casi, come si è detto in precedenza, in cui le materie prime componenti, incluse quelle il cui costo eccede il mercato, concorrono a formare un prodotto finito il cui costo storico è inferiore od uguale al valore netto di realizzo.

D.VII.b) Il costo delle quantità relative a ordini di vendita confermati e con prezzo fermo non va svalutato, se il recupero del costo è da ritenersi certo nonostante un declino dei prezzi. Va rilevato, però, che spesso gli ordini di vendita anche se confermati, non restano tali in caso di prezzi decrescenti. La possibilità di spuntare i prezzi originari anche in caso di declino dei prezzi va valutata molto attentamente. In altri termini, bisogna avere la ragionevole certezza che i prezzi concordati verranno rispettati, altrimenti i costi storici vanno svalutati.

D.VII.c) Il valore netto di realizzo o il costo di sostituzione ai fini della determinazione del valore di mercato sono normalmente quelli esistenti alla data di bilancio.

Tale data solo un punto di riferimento. E' importante tenere presente che il prezzo selezionato sia realistico. Pertanto, vanno considerati l'andamento dei prezzi e tutte quelle altre condizioni, anche nel periodo che intercorre tra la data di bilancio e quella della sua preparazione, che hanno effetto sulla determinazione di un prezzo realistico. Il principio del minore tra costo e mercato comporta delle stime, come tutti i procedimenti contabili, e la sua applicazione, pertanto, richiede ocularità, discernimento e giudizio. La valutazione dell'andamento dei prezzi e delle altre condizioni anche nel periodo successivo alla data di bilancio può fornire ulteriori elementi per determinare il valore netto di realizzo (esempio: successiva riduzione dei prezzi di vendita). Se i prezzi di vendita alla data di bilancio non sono stati modificati per riflettere le mutate condizioni di concorrenza e quindi le quantità in giacenza non possono essere vendute a quei prezzi, i prezzi concorrenziali devono essere utilizzati per la determinazione del valore netto di realizzo. Di conseguenza se l'andamento dei prezzi nel periodo fra la data del bilancio e quella della sua preparazione mostra che il valore netto di realizzo diminuisce ed il costo storico non può essere più recuperato, tale minor valore netto di realizzo deve essere utilizzato ai fini della determinazione del mercato per evitare di differire perdite con una errata valutazione della posta in bilancio. D'altra parte se i prezzi di vendita hanno avuto un andamento con minime oscillazioni nel corso dell'esercizio ed alla chiusura dello stesso subiscono una temporanea riduzione per ritornare ai precedenti valori normali nel periodo immediatamente successivo alla chiusura dell'esercizio e sono pertanto in grado di far realizzare il costo del bene, la svalutazione al minor valore alla chiusura dell'esercizio non è necessaria, a meno che non vi siano incertezze sulla possibilità di mantenere tali prezzi normali per il realizzo del costo dei beni in giacenza. Così ad esempio, se i prezzi di vendita nei giorni che precedono la data di bilancio erano stati ridotti temporaneamente per ragioni promozionali, ai fini della determinazione del valore netto di realizzo dovranno essere utilizzati normali prezzi di vendita che verranno effettivamente applicati per la vendita dei beni in giacenza.

D.VII d) Una parte rilevante dell'applicazione del minore tra costo e mercato si ha nella determinazione del valore netto di realizzo dei materiali obsoleti e di lento movimento. I materiali obsoleti includono quelle voci che si prevede non vengano vendute od utilizzate in produzione nel normale ciclo operativo dell'impresa. I materiali di lento movimento sono quelli in eccesso rispetto ad una giacenza che può considerarsi ragionevole secondo l'uso normale

previsto, sono cioè quelli che eccedono il fabbisogno del normale ciclo operativo. Il mercato per i materiali obsoleti è il valore netto di realizzo, che in alcuni casi può essere rappresentato dal valore di rottame. La valutazione di una voce delle rimanenze al costo originario presuppone che vi sia una ragionevole prospettiva di utilizzo e vendita nel normale ciclo operativo, in entrambi i casi senza perdite. Se questa condizione non esiste, è necessario considerare quale valore netto di realizzo hanno tali voci nel breve periodo (indicativamente, un ciclo operativo o l'anno nel caso di più cicli operativi in un anno). La determinazione del valore netto di realizzo delle rimanenze obsolete ed a lento rigiro richiede normalmente l'applicazione di stime. Fra i fattori da considerare nella determinazione del valore netto di realizzo di tali voci vi sono: l'evidenza di una domanda di mercato, il rapporto fra le vendite dell'ultimo periodo e la giacenza, l'utilizzo futuro (basato su dati concreti come l'esplosione degli ordini già acquisiti, di quelli da ricevere, ecc.), i costi finanziari ed i costi di magazzinaggio da sostenere prima dell'eventuale vendita, ecc.

La svalutazione delle voci obsolete e di lento movimento può essere effettuata voce per voce, ovvero creando fondi di deprezzamento, o con entrambi i metodi. Gli eventuali fondi di deprezzamento vanno portati a diminuzione della parte attiva.

D.VII.e) Per quanto concerne i prodotti in corso di lavorazione, va chiarito che le perdite previste su tali lavori (caso tipico sono le commesse su ordini specifici) vanno riconosciute interamente, in conformità al principio della prudenza, nel momento in cui divengono note e non nel momento in cui il prodotto viene fatturato al cliente.

D.VII.f) Nel caso in cui il costo di una voce di magazzino venga ridotto al mercato per effetto del principio del minore tra costo e mercato, come in precedenza definito, tale valore di mercato diventa il nuovo costo per quella voce ai fini delle successive operazioni contabili (valutazioni successive, ecc.).

Qualora le cause che avevano determinato l'abbattimento del costo per adeguarsi al valore di mercato dovessero venir meno, tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci; detta operazione va effettuata con accredito a conto economico, dandone notizia nella nota integrativa. Il riadeguamento va effettuato nel rispetto del principio della prudenza e, pertanto, soltanto quando vi sia la ragionevole certezza che tale maggior valore possa essere recuperato tramite la vendita ed in tempi brevi. Ciò di norma presuppone che vi siano gi ordini fermi che assicurino la recuperabilità o comunque altra tipologia di documentazione che fornisca la stessa assicurazione. I tempi brevi sono importanti, in quanto tempi più lunghi aumentano notevolmente il rischio di irrecuperabilità, anche in presenza di ordini fermi.

D.VIII COSTANZA D'APPLICAZIONE DEI METODI PRESCELTI NELLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

La valutazione del magazzino al minore tra costo e mercato deve avvenire utilizzando sempre gli stessi metodi, cioè con uniformità di criterio.

L'uniformità di metodo nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell'esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali. Nel casi eccezionali in cui si cambi il metodo di applicazione del principio del minor tra costo e mercato (ad esempio cambiamento del metodo di costo da FIFO a LIFO) si deve determinare l'effetto di tale cambiamento. La rettifica che si origina dal cambiamento, se significativa, deve essere appropriatamente contabilizzata ed evidenziata in bilancio insieme al fatto del cambiamento.

D.IX VALUTAZIONE CON CRITERI DI VERSI APPLICATI A DIVERSE CLASSI DI RIMANENZE DI MAGAZZINO

Come regola generale, per uniformità di criterio la stessa configurazione di costo (LIFO, FIFO o medio ponderato) dovrebbe essere adottata per tutte le classi componenti le rimanenze di magazzino. Tuttavia varie ragioni, quali ad esempio la natura delle rimanenze di magazzino, la diversificazione dell'attività dell'impresa e la struttura amministrativa disponibile possono talvolta far ritenere appropriata l'adozione di diversi criteri di valutazione per le diverse classi

di giacenza applicati con costanza nel tempo. Ad esempio, l'adozione del LIFO o FIFO per le materie prime e l'adozione del costo medio ponderato per i lavori in corso. L'adozione di diversi criteri di valutazione per le diverse classi di giacenza accettabile.

D.X APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MINORE TRA COSTO E MERCATO AGLI ORDINI DI ACQUISTO

Il minore tra costo e mercato si applica anche agli ordini di acquisto.

Si è detto in precedenza che le perdite derivanti dal declino di utilità o funzionalità delle voci in magazzino devono essere riconosciute nell'esercizio in cui si possono prevedere. Parimenti, le perdite di ammontare significative previste sugli ordini confermati di acquisto devono essere riconosciute al momento in cui divengono note, in conformità al principio della prudenza. I fondi stanziati per contabilizzare tali perdite devono essere esposti tra le passività. Tali perdite vanno determinate sulla base degli stessi costi utilizzati per la valutazione delle rimanenze di magazzino.

D.XI ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MINORE TRA COSTO E MERCATO

Sulla base dei principi enunciati nel paragrafo D.VII., vengono illustrati di seguito alcuni esempi di applicazione del principio del minore tra costo e mercato date diverse ipotesi di sostituzione e di valori netti di realizzo.

2.d Valutazione delle materie prime in magazzino ancora da destinare alla produzione:

D.XII CRITERIO DI VALUTAZIONE DI PARTICOLARI RIMANENZE DI MAGAZZINO

In quei casi in cui il costo non è tecnicamente determinabile con ragionevolezza o con l'impiego di ragionevoli strumenti amministrativi, anche in via approssimativa, come ad esempio, nel caso di alcuni prodotti agricoli, con costi comuni non scindibili, di alcuni minori sottoprodotti o scarti di lavorazione, ecc. tali prodotti possono essere valutati (per necessità) al valore netto di realizzo).

E. Esposizione in bilancio ed informazioni da fornire nella nota integrativa

E.I Le rimanenze di magazzino vanno indicate distintamente nello stato patrimoniale e nel conto economico nelle classi e con la terminologia indicata nell'apposita sezione di questo documento.

E.II Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa al bilancio sono:

E.II.a) Il principio generale di valutazione (minore tra costo e mercato).

E.II.b) Il metodo del costo adottato (medio ponderato, FIFO, LIFO, costo specifico).

E.II.c) I criteri adottati per la svalutazione al valore di mercato, come definito in questo documento (valore netto di realizzo, costo di sostituzione, ecc.) specificando anche a quale tipologia del valore di mercato sono state svalutate le rimanenze obsolete ed a lento rigiro. Il ripristino del costo originario, qualora vengano meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di mercato, ed il conseguente effetto sul conto economico.

E.II.d) L'eventuale cambiamento dei metodi, le ragioni del medesimo ed il relativo effetto sul conto economico nonché il metodo di contabilizzazione. Inoltre, gli eventuali rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci.

E.II.e) Qualsiasi gravame (ad esempio, pegno, patto di riservato dominio, ecc.) relativo alle rimanenze di magazzino.

E.II.f) La differenza, se significativa, fra il valore delle rimanenze di magazzino a prezzi correnti e la valutazione di bilancio, se inferiore.

E.II.g) Gli eventuali interessi inclusi nei costi di voci che richiedono un processo d'invecchiamento pluriennale in quanto relativi a finanziamenti chiaramente assunti a fronte di tali voci (si veda D.111. m. E.II.h) Le perdite di ammontare rilevante derivanti da ordini confermati di acquisto o di vendita che devono essere riconosciute nell'esercizio in cui sono note. Tale indicazione non è necessaria se le perdite sono identificate chiaramente nel corpo del conto economico.

E.III.a) Informativa complementare considerata necessaria

- nel caso venga adottato il costo LIFO l'effetto, se significativo sul risultato dell'esercizio, conseguente all'esistenza alla fine dell'esercizio di quantità inferiori a quelle dell'inizio dell'esercizio. Tali riduzioni di quantità, infatti, in fase di prezzi crescenti si concretizzano nell'accredito al conto economico di costi remoti (D. IV. d.3).

- esplicito rinvio alla relazione di gestione per gli eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

E.III. b) Informazione facoltativa:

- l'ammontare, se rilevante, della svalutazione apportata per effetto del mercato [I].

RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE FISCALE

Dal confronto tra i principi contabili enunciati in questo documento e la legislazione fiscale emerge:

A. Secondo l'art. 59 Testo Unico n. 917/1986 le rimanenze di magazzino, ai fini della determinazione del reddito imponibile, devono essere valutate:

a) Per tutti i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e per i prodotti finiti: a costi specifici oppure con un metodo a libera determinazione purchè la valutazione per ogni categoria omogenea non sia inferiore a quella risultante dall'applicazione del metodo LIFO a scatti annuali (o discontinuo). Sono anche permesse svalutazioni al valore normale medio nell'ultimo trimestre dell'esercizio.

b) Per i prodotti in corso di lavorazione: si tiene conto delle spese sostenute per la lavorazione nell'esercizio.

c) Per le merci vendute da commercianti al minuto si può adottare il metodo del prezzo al dettaglio.

Secondo i principi enunciati in questo documento i metodi di determinazione del costo (o del flusso di costi) ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino sono: identificazione specifica, FIFO, medio ponderato, LIFO.

B. La determinazione del valore normale dei beni, a sensi dell'art. 59, quarto comma, Testo Unico n. 917/1986, può condurre a risultati diversi dal valore di mercato enunciato in questo documento: per la normativa fiscale il valore da assumere è "il valore normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio", mentre per i principi enunciati si assume il valore desunto dal mercato (costo di sostituzione o valore di realizzo, secondo le classi di giacenza) con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio e/o al periodo immediatamente successivo.

C. Nel caso in cui si verificano le condizioni per il ripristino del costo originario precedentemente abbattuto, come previsto dalla normativa civilistica e dai principi contabili enunciati in questo documento, tale maggior valore, allo stato attuale, concorre alla formazione del reddito imponibile.

D. Le perdite derivanti dall'applicazione del principio del minore tra costo e mercato sui prodotti in corso di lavorazione e sugli ordini fermi di acquisto e di vendita devono essere rilevate, quando sono note, secondo corretti principi contabili, mentre la normativa fiscale non permette la loro deducibilità al fini della determinazione del risultato imponibile al momento della valutazione delle rimanenze di magazzino.

E. L'impresa è libera di valutare le rimanenze secondo la metodologia più adatta all'azienda, nel rispetto della normativa civilistica e dei corretti principi contabili, ricordando, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi, che:

- nel caso di valutazione civilistica superiore al minimo fiscale, tale maggior valore concorrerà comunque alla determinazione del reddito fiscale;

- nel caso di valutazione civilistica inferiore al minimo fiscale, si dovrà operare una variazione in aumento alla voce magazzino per determinare il reddito fiscale.

F. Gli oneri finanziari, ai sensi dell'art. 76, primo comma, Testo Unico n. 917/1986, non possono essere inclusi nel costo di produzione dei beni (tranne per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa).

Secondo i principi enunciati in questo documento gli oneri finanziari possono essere inclusi nel costo di produzione nei casi illustrati al paragrafo D.III. m).

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Il presente documento è stato redatto in conformità alla vigente normativa civilistica interpretata ed integrata secondo corretti principi contabili.

Sulla base di quanto trattato in precedenza, si raccomanda per quanto concerne le rimanenze di magazzino, ai fini della preparazione di un bilancio d'esercizio, che vengano applicati i principi contabili enunciati in questo documento per quanto concerne la rilevazione delle quantità, la valutazione e la rappresentazione in bilancio delle giacenze.

In particolare si raccomanda ai compilatori dei bilanci di:

1. Effettuare gli accertamenti necessari affinché le rimanenze di magazzino riflettano quantità esistenti.
2. Valutare le giacenze con il principio del minore tra costo e mercato e con la metodologia trattata in questo documento.
3. Indicare nella nota integrativa al bilancio le informazioni necessarie, come indicate nell'apposita sezione di questo documento.

RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C.

Si ritiene che il contenuto di questo documento sia in linea con quanto enunciato dall'International Accounting Standard Committee (I.A.S.C.)

ALLEGATO I

Criteri di valutazione non accettabili e non conformi ai corretti principi contabili

Sono stati analizzati anche i seguenti metodi di valutazione, scartati in quanto non ritenuti corretti perchè in contrasto con le finalità di un bilancio d'esercizio nel contesto di una contabilità a valori storici. Tali conclusioni sono conformi alla dottrina dominante ed alla prassi internazionale.

a) Il metodo del costo primo variabile ("direct costing")

Il metodo del costo primo variabile cioè del costo inclusivo delle materie prime, della mano d'opera e di una quota di spese generali variabili di produzione (con esclusione delle spese generali di produzione fisse, quale l'ammortamento), intende fornire alla direzione dell'impresa informazioni sul rapporto tra costi, volumi e profitto. Trattasi cioè di una configurazione di costo intesa a determinare dalla differenza tra vendite e costi diretti il margine contributivo alle spese fisse, e quindi di uno strumento utile a livello direzionale per determinare '1 volumi di vendite necessari per il recupero delle spese fisse, per identificare quali prodotti sono redditivi e quali no, per determinare la convenienza a produrre o ad acquistare un prodotto, ecc. Molti sostenitori del metodo adducono tale utilità per ritenere che i costi fissi di produzione costituiscano elementi negativi del reddito e che pertanto devono essere esclusi dalla valutazione del magazzino. Tale teoria non è accettabile. Si ritiene che i costi fissi di fabbricazione costituiscano nella maggior parte dei casi una parte rilevante del costo di fabbricazione per molte imprese manifatturiere e la loro esclusione si concretizzerebbe in una riduzione del valore del magazzino che non può essere giustificata dalla sola utilità pratica a livello direzionale e pertanto tale metodo non corretto.

b) Il metodo FIFO

La valutazione al FIFO (next in, first out) effettuata sulla base di flussi di costo secondo cui i primi quantitativi usciti dal magazzino sono i primi ad essere acquistati dopo la chiusura dell'esercizio. Tale criterio valutativo è in contrasto con i postulati del bilancio d'esercizio nel contesto di una contabilità a costi storici, in quanto solitamente riflette costi sostenuti nell'esercizio successivo. L'espressione vuole indicare che il costo della merce venduta, indicato nel conto economico, è determinato sulla base del costo di sostituzione. Tale metodo non è corretto ai fini della valutazione del magazzino da effettuarsi nell'ambito delle premesse di questo documento.

c) Il metodo del prezzo di vendita

La valutazione delle rimanenze di magazzino al prezzo di vendita non è corretto in quanto anticipa utili non realizzati. Essa è pertanto in contrasto con i postulati del bilancio d'esercizio.

ALLEGATO II

Indicazioni procedurali per l'inventario delle rimanenze di magazzino e brevi cenni sulle rilevazioni permanenti di magazzino

Alcuni accorgimenti procedurali per l'inventario fisico

Alcuni accorgimenti procedurali da considerare per l'effettuazione dell'inventario fisico sono i seguenti:

- tenere nei limiti del possibile la produzione ferma;
- assegnare personale competente;
- predisporre un programma d'inventario fisico ben dettagliato da spiegare agli addetti;
- effettuare le conte con adeguata documentazione; ad esempio con schede conta prenumerate il cui utilizzo sia ben controllato;
- analizzare gli scostamenti di entità rilevante tra quantità fisiche e quantità per rilevazioni permanenti;
- introdurre tutti quegli accorgimenti necessari per separare i periodi contabili, ossia rendere operanti quelle procedure necessarie per assicurare che le operazioni di ricevimento e di spedizione avvenute nei periodi precedente e successivo alla data dell'inventarlo fisico (ed alla

chiusura dell'esercizio se l'inventario fisico verrà effettuato a data diversa) siano state propriamente contabilizzate.

Inventario fisico a rotazione (o su base ciclica)

Alcuni accorgimenti procedurali da tenere presente da parte delle imprese che, mantenendo rilevazioni molto accurate di magazzino e disponendo di un sistema di controllo interno ben strutturato e documentato, effettuano un inventario fisico a rotazione, sono i seguenti:

- predisporre un programma di conta ben dettagliato, tenendo conto nel predisporre tale programma, della velocità di rotazione delle giacenze, del valore dei vari tipi di materiali, merci, ecc. in modo tale da assicurare la conta delle giacenze di maggior valore ad una data non lontana da quella di bilancio;
- assegnare personale competente;
- documentare le conte e le eventuali riconciliazioni (stati di concordanza) che possono rendersi necessarie tra quantità fisiche e quantità per rilevazioni permanenti se queste ultime non sono aggiornate all'ultimo movimento;
- rettificare le quantità indicate nelle rilevazioni permanenti in base alle risultanze della conta. Se tali scostamenti sono significativi, individuare e modificare le cause degli scostamenti. Il verificarsi di scostamenti rilevanti sintomatico di procedure di controllo interno non efficienti e pongono l'impresa di fronte alla necessità di procedere all'inventario fisico alla chiusura dell'esercizio.

Brevi cenni sulle rilevazioni permanenti di magazzino

Le rilevazioni permanenti di magazzino possono essere di vario tipo, manuali o meccanizzate, per quantità o per quantità e valore ed hanno vari scopi. Esse:

a) Forniscono:

1. dati storici, che unicamente ai programmi di produzione, costituiscono una base utile per determinare la quantità e la frequenza di ordinazione dei materiali;
2. informazioni correnti sulla disponibilità dei prodotti giacenti per far fronte alle richieste dei clienti;
3. il presupposto per effettuare un organico e documentato inventario fisico su base rotativa.

b) Costituiscono:

- uno strumento di controllo interno in quanto permettono la comparazione tra quantità contabili e quantità per inventario fisico e attraverso l'analisi degli scostamenti per la possibilità di individuare errori, ammanchi, ecc.

c) Contribuiscono:

- a fornire informazioni per individuare materiali obsoleti e di lento esito. La periodica comparazione tra quantità in giacenza con i consumi recenti e quelli passati è uno degli strumenti che permette di mettere in evidenza materiali (inclusi i prodotti) non utilizzabili o non esitabili.